

Ed è anche notevole che, in perfetta contraddizione a quel che erasi stabilito, in quanto al termine, nella legge del 1862, fu invece espressamente dichiarato, all'art. 13 di quest'altra legge del 1864, che i sussidi fissi ad Istituti di carità e beneficenza, quali erano stati indicati nell'art. 1° della legge 3 agosto 1862, potessero essere mantenuti, a carico delle Opere pie « fino a quando ne duri il bisogno, o l'Istituto non siasi avvantaggiato di qualche atto di liberalità cittadina, o altrimenti. »

Anzi con la legge del 6 febbraio 1881, all'art. 4, con una tendenza sempre più decisa a rendere perpetuo quell'obbligo temporaneo di concorso delle Opere pie, fu ripetuto l'obbligo medesimo, tolta anche la clausola limitativa, del « fino a quando duri il bisogno, o l'Istituto non siasi avvantaggiato di qualche atto di liberalità cittadina, o altrimenti »; e fu detto semplicemente, che le Province dovessero provvedere esse al pagamento delle pensioni « salvo rimborso mediante ratizzi proporzionati alla rendita lorda di tutte le Opere pie della Provincia », iscrivendosene anche l'importo nella parte attiva del bilancio provinciale.

E quanto ai ratizzi per sussidi a stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili, fu semplicemente dichiarato, che i medesimi « sono mantenuti ». — Solamente vennero sgravate le Opere pie di quella parte di ratizzi che potea corrispondere a sussidi fissi ad individui bisognosi, il cui carico fu passato alle Congregazioni di carità.

Finalmente si giunse alla legge del 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Era naturale che, trattandosi di una legge che intendeva a disciplinare la erogazione della pubblica beneficenza nel Regno, si pensasse a far cessare il regolamento particolare dei *ratizzi*, che gravava solamente sulle Opere pie meridionali; ma si pensò di rimandarne la risoluzione, a tre anni (art. 99); onde il Senatore Costa, nella sua Relazione ebbe a sbarazzarsene, accennando semplicemente, che, nessuna quistione essendo pregiudicata dal rinvio contenuto nella legge, non fosse il caso di fare alcuna osservazione.

Però i tre anni, fissati dall'art. 99 della legge 17 luglio 1890 sono trascorsi da un bel pezzo e nessun provvedimento legislativo è ancora giunto, per far rientrare nella legge comune le Opere pie del mezzogiorno.